

Visto l'art. 13 del D. L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D. L. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

Visto inoltre l'art 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato disposto dell'art. 13, comma 13, del D. L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 23/2011;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124 recante " Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" che all'art. 2 Bis cita " Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti";

Richiamata la propria deliberazione N. 32 del 31/10/2012 di Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la propria deliberazione n. 12 del 29/04/2013 di modifica del regolamento IMU;

Visto lo statuto comunale;

## SI PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria ( IMU) di seguito riportate:

### ART. 8 Comma 3

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata dell'imposta Municipale propria, l'unità immobiliare e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale è subordinata la fruizione del beneficio è di € 30.000,00. La presente agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta entro il 31/12/2013, in sede di prima applicazione, entro il 31 luglio di ogni anno, con allegato il modello ISEE aggiornato ai redditi del periodo di imposta dell'anno precedente.

- 2) Di incrementare l'aliquota ordinaria in vigore nell'esercizio 2012 pari a 0,76% di due punti percentuali, adeguando quindi la stessa a 0,96% a far data dal 01/01/2013.